



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 59

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 29-08-2023

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI, ALBERI, DEPOSITI DI PIETRE O ALTRO MATERIALE, SITI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA CHE POSSANO PROVOCARE SITUAZIONI DI PERICOLO O INCENDI, IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/1980.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di agosto, il Sindaco MELCARNE Gianfranco

ORDINA

PREMESSO che la caduta di vegetazione, o altro materiale, presente su aree di proprietà privata adiacenti alle linee ferroviarie, può causare interruzioni sul servizio di (FSE) “*Ferrovie del Sud Est*”, in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici accaduti o di eventuale prossimo accadimento;

VISTO l’art. 54 “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale” del TUEL D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la nota della Responsabile di Ferrovie del Sud Est -prot. BUEI/MAN/1179 (priva di data), acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 12369 del 01/08/2023, con cui chiede:

- *che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi d’incendi lungo linea;*
- *l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di pericolosità, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune, ciascuno per la particella catastale di*

propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.”;

VISTO l'art. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.”;*

Per effetto di tale norma, le distanze da osservare dalla linea ferroviaria per le essenze arboree e arbustive sono di seguito indicate:

Tipologia di vegetazione	Altezza della vegetazione	Distanza minima dalla prima rotaia
Alberi	Maggiore di 4 metri	Altezza max pianta + 2 metri
Arbusti ed alberi	Tra mt. 1,50 e 4,00 metri	6 Metri
Siepi	Inferiore a 1,50 metri	5 Metri

VISTO l'art. n. 55 del D.P.R. n. 753/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

VISTO l'art. n. 56 del D.P.R. n. 753/1980 che prevede: *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”;*

DATO ATTO che nel territorio di Gagliano del Capo, ricade la rete ferroviaria di *“Ferrovie del Sud Est”*, delle linee: Maglie-Gagliano del Capo e Novoli-Gagliano del Capo;

VISTO altresì l'art. 450 del C.P., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, incendi, la caduta di alberi o parti di essi o per qualsiasi altra causa di pericolo o interruzione del traffico ferroviario;

CONSIDERATI i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80 possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e

comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa e che, pertanto, si ravvisa l'urgenza di provvedere in merito per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO:

- ✓ di dover intervenire con i poteri di Ufficiale di Governo in materia di sicurezza pubblica;
- ✓ necessario per quanto emerso, ai fini precauzionali per la salute e la sicurezza delle persone, provvedere ad assicurare la sicurezza della circolazione ferroviaria, allo scopo di scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie R.D. n.1265 del 27.07.1934;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito in legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge. 689/1981;

RILEVATO che risulta estremamente difficoltoso provvedere alla notifica diretta ai proprietari dei terreni e degli immobili confinanti e prospicienti con la sede della linea ferroviaria;

Con i poteri della carica,

ORDINA

AI PROPRIETARI DEI TERRENI PROSPICIENTI LE LINEE FERROVIARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO, CIASCUNO PER LA PARTICELLA CATASTALE DI PROPRIA COMPETENZA:

1. DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE AGLI ARTT. 52, 55 E 56 DEL DPR N. 753/80 E, IN OGNI CASO, DI PROVVEDERE AL TAGLIO DI RAMI ED ALBERI CHE POSSANO, IN CASO DI CADUTA, INTERFERIRE CON **L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA** CREANDO POSSIBILE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' ED INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO;
2. DI TENERE SGOMBRI DA VEGETAZIONE SECCA ED OGNI ALTRO MATERIALE I TERRENI COLTIVATI O TENUTI A PASCOLO E INCOLTI CONFINANTI CON LA SEDE FINO A 20 METRI DAL CONFINE FERROVIARIO.

AVVERTE

- Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80, inoltre si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis comma 1 del TUEL n. 267/2000, prima citato salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Inoltre a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva a spese degli obbligati e l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, per la valutazione del caso;
- Non verranno dati ulteriori avvisi ai proprietari, o possessori, o detentori in qualità di trasgressori, nei casi di accertata violazione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. Sarà provveduto d'ufficio, a cura dell'Ente Comune di Gagliano del Capo, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti;
- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla

presente;

- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

1. notificata a “Ferrovie del Sud Est”;
2. trasmessa:
 - ✓ Al Prefetto di LECCE;
 - ✓ Al GRUPPO CARABINIERI FORESTALE - LECCE;
 - ✓ Al Commissariato di Pubblica Sicurezza - TAURISANO;
 - ✓ Al Comando Stazione Carabinieri – GAGLIANO DEL CAPO;
 - ✓ Al Comando di Polizia Locale - Sede;
 - ✓ Ai Funzionari Settori Tecnici III° (Urbanistica) e IV° (LL.PP) - Sede;
 - ✓ Agli organi di stampa locali e siti social network, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.
3. inserita nel registro delle Ordinanze;
4. pubblicata all’albo pretorio informatico e sulla homepage del sito web istituzionale del Comune di Gagliano del Capo;
5. che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva.

La Polizia Locale e tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia di cui alla legge 121/1981, sono incaricati dell’esecuzione della presente **Ordinanza**.

I N F O R M A

1. che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, l’Amministrazione competente è il Comune di Gagliano del Capo, con sede in 70034 Gagliano del Capo (LE) Piazzetta del Gesù n. 1 – tel. 0833 798311- PEC: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it;
2. contro la presente Ordinanza, quanti hanno interesse, potranno proposto ricorso dalla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di Gagliano del Capo:
 - al Prefetto di Lecce entro 30 giorni,
 - al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia nel termine di sessanta giorni (legge 06.12.1971 n. 1034),
 - oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
MELCARNE Gianfranco

